

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2362

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato VENITTELLI

Modifiche alla legge 23 giugno 1927, n. 1188, in materia di toponomastica stradale

Presentata l'8 maggio 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — La normativa vigente in materia di toponomastica stradale è una esemplificazione perfetta degli inutili appesantimenti burocratici che si sono prodotti nel nostro ordinamento. I diversi passaggi da un ente a un altro per l’approvazione di un toponimo (per l’intitolazione di una scuola se ne contano fino a sette) risultano, ormai, una perdita di tempo e un esborso per le casse dello Stato che non hanno più ragione di esistere.

Per questo motivo, abrogando l’articolo 1 e modificando l’articolo 4 della

legge 23 giugno 1927, n. 1188, si investono del controllo degli atti emessi dai comuni solo gli organi periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, quali enti più aderenti alle argomentazioni storico-culturali che la toponomastica porta da sempre, sia a carattere locale sia a carattere nazionale o internazionale.

La presente proposta di legge, riferendosi solo a questioni procedurali, non implica oneri per lo Stato ma, anzi, produce risparmi di denaro pubblico e di tempi burocratici.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Alla legge 23 giugno 1927, n. 1188, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è abrogato;

b) all'articolo 4, secondo comma, le parole: « ministro per l'interno » sono sostituite dalle seguenti: « Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ».

